

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XX}
N. 41

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

1° GIUGNO 1967, N. 70

Trasmessa alla Presidenza il 9 giugno 1967

(a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

SENTENZA N. 70

ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

1. — Prof. Gaspare	AMBROSINI	Presidente
2. — Prof. Antonino	PAPALDO	Giudice
3. — Prof. Nicola	JAEGER	»
4. — Prof. Giovanni	CASSANDRO	»
5. — Prof. Biagio	PETROCELLI	»
6. — Dott. Antonio	MANCA	»
7. — Prof. Aldo	SANDULLI	»
8. — Prof. Giuseppe	BRANCA	»
9. — Prof. Michele	FRAGALI	»
10. — Prof. Costantino	MORTATI	»
11. — Prof. Giuseppe	CHIARELLI	»
12. — Dott. Giuseppe	VERZI	»
13. — Dott. Giovanni Battista	BENEDETTI	»
14. — Prof. Francesco Paolo	BONIFACIO	»
15. — Prof. Luigi	OGGIONI	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 177-*bis* del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1966 dal Pretore di Castiglione delle Stiviere nel procedimento penale a carico di Perdomini Piero, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Verzi.

RITENUTO IN FATTO. — Con ordinanza del 21 gennaio 1966, emessa nel procedimento penale contro Perdomini Piero, il Pretore di Castiglione delle Stiviere, accogliendo l'eccezione della difesa dell'imputato, ha sollevato, in riferimento al primo comma dell'articolo 3 ed al secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 177-*bis* del Codice di procedura penale nella parte in cui dispone che la formalità dell'avviso di procedimento inviato all'imputato residente all'estero non sospende né ritarda il procedimento.

Secondo l'ordinanza, l'imputato residente all'estero si troverebbe in condizioni di ingiustificato disfavore e di menomata difesa, in quanto, in virtù della norma impugnata, potrebbe,

nei casi limite, avere notizia del procedimento a suo carico quando sia stata già emesso decreto di citazione a giudizio, o sia stato addirittura celebrato il dibattimento di primo grado.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Nel presente giudizio, le parti non si sono costituite né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. — La norma dell'articolo 177-bis del Codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che la formalità dell'avviso di procedimento all'imputato residente all'estero non sospende né ritarda il procedimento, sarebbe, secondo la ordinanza di rimessione, in contrasto col principio di uguaglianza, creando per gli imputati residenti all'estero un trattamento più sfavorevole, non giustificato da una effettiva diversità di situazioni. Poiché, inoltre, l'imputato potrebbe venire a conoscenza del procedimento quando è stato già emesso il decreto di citazione a giudizio, oppure è stato addirittura celebrato il dibattimento, la norma suindicata comprometterebbe il diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, non sembrando all'uopo sufficiente garanzia l'emissione del decreto di cui all'articolo 170 del Codice di procedura penale.

2. — La Corte ritiene che la norma impugnata non viola il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Ed invero, il fatto di risiedere all'estero, pone — ai fini che qui interessano — l'imputato in una situazione obiettivamente diversa, la quale, per il principio della territorialità della giurisdizione, determina l'impossibilità di notificargli gli atti nelle forme ordinarie e, quindi, la necessità, per il legislatore, di predisporre discrezionalmente una disciplina particolare, atta a consentire l'esercizio del diritto di difesa. Il che vale a legittimare la norma impugnata. Ed è superfluo aggiungere che il caso in esame presenta aspetti giuridici ben diversi da quello che forma oggetto della sentenza n. 31/1965 di questa Corte, riguardante una ingiustificata limitazione alla libertà di scelta del domicilio nel territorio nazionale.

3. — La questione appare invece parzialmente fondata, in riferimento al secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione. Vanno tenute presenti le ragioni, per le quali, tanto il legislatore del 1913, quanto quello del 1955, che ha riprodotto la norma impugnata, hanno ritenuto che il procedimento non possa essere sospeso né ritardato dalle formalità dell'avviso di esso e della elezione di domicilio nel territorio nazionale. Indiscutibili esigenze processuali non tollerano che in attesa dell'elezione di domicilio da parte dell'imputato, sia paralizzata l'attività del giudice, siano sospese la ricerca e la raccolta delle prove, siano danneggiati altri eventuali imputati, i quali potrebbero trovarsi anche in istato di detenzione preventiva. Appare pertanto legittima la norma la quale afferma, in via generale, che un atto dipendente esclusivamente dalla volontà dell'imputato non possa influire negativamente sul corso del procedimento.

Va tuttavia rilevato che l'avviso di procedimento con invito alla elezione di un domicilio non può essere considerato una pura formalità oppure un semplice monito, ma è destinato a raggiungere determinati, precisi effetti, che possono compendiarsi nel trovare un punto di incontro nel territorio nazionale fra l'autorità procedente e lo stesso imputato al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa. E poiché tutto ciò richiede un certo tempo, che a volte può essere anche di non breve durata a causa della distanza dello Stato estero in cui il giudicabile si trovi, è evidente che il giudice — pur non sospendendo la attività istruttoria — non può, senza frustrare gli scopi dell'avviso, emettere immediatamente il decreto di irreperibilità preveduto dall'articolo 170 e procedere ad atti cui l'imputato abbia diritto di assistere. Il che trova altresì conferma nella norma del secondo comma dell'articolo 177-bis, secondo la quale il giudice non può emettere il decreto di cui all'articolo 170 se prima non abbia accertato la mancanza di elezione di domicilio da parte dell'imputato e se, quindi, non sia trascorso un congruo termine dalla spedizione dell'avviso di procedimento. Siffatta esigenza venne riconosciuta anche nel corso dei lavori preparatori della legge del 1955, allorché fu avanzata la proposta — non accolta — che l'imputato dovesse procedere alla elezione di domicilio entro il termine di trenta giorni.

La Corte non può tuttavia disconoscere che la prescrizione di un termine sia necessaria onde evitare che, sia pure nei casi limite, possano verificarsi gli inconvenienti lamentati dall'ordinanza di rimessione, con grave pregiudizio del diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

P. Q. M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento al secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, dell'articolo 177-*bis* del Codice di procedura penale, nei limiti in cui consente al giudice di emettere il decreto di cui all'articolo 170 dello stesso codice, prima che sia trascorso un congruo termine per la elezione di domicilio da parte dell'imputato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1967.

F.to: Gaspare AMBROSINI — Antonino PAPALDO — Nicola JAEGER — Giovanni CASSANDRO — Biagio PETROCELLI — Antonio MANCA — Aldo SANDULLI — Giuseppe BRANCA — Michele FRAGALI — Costantino MORTATI — Giuseppe CHIARELLI — Giuseppe VERZI — Giovanni Battista BENEDETTI — Francesco Paolo BONIFACIO — Luigi OGGIONI

Il Cancelliere Capo *F.to* Arduino SALUSTRI

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1967.

Il Cancelliere Capo *F.to* Arduino SALUSTRI